



REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA STUDENTESCA D'ISTITUTO E DEL COMITATO STUDENTESCO

L'Assemblea degli studenti delibera il seguente REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA STUDENTESCA D'ISTITUTO E DEL COMITATO STUDENTESCO

Articolo 1 – DIRITTO DI ASSEMBLEA

Comma 1 – Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, come previsto dal comma 1, art.12, D.P.R. 297/94, o in un locale esterno alla stessa in precedenza concordato.

Articolo 2 – ASSEMBLEA STUDENTESCA

Comma 1 – L'assemblea studentesca è composta da tutti gli studenti iscritti all'istituto.

Comma 2 – L'assemblea deve essere convocata, come previsto dal comma 2, art.14, D.P.R. 297/94, dalla maggioranza del Comitato Studentesco o su richiesta del 10% degli studenti.

Comma 3 – Il Comitato Studentesco approverà la proposta di ordine del giorno d'assemblea (tema, esperti che intervengono, punti da trattare ecc.) avanzata dai Rappresentanti d'Istituto prima della stessa con metodo di votazione a maggioranza relativa. Ogni proposta del Comitato Studentesco attinente all'ordine del giorno dell'assemblea, verrà valutata dai Rappresentanti d'Istituto che si adopereranno nel metterla in pratica riservandosi il potere di modificarla od annullarla se incontreranno difficoltà di carattere organizzativo.

Comma 4 – La data e l'ordine del giorno dell'assemblea, decisi dopo l'approvazione del Comitato Studentesco, devono essere al più presto comunicati al Dirigente Scolastico, che in presenza di circostanze obiettive potrà concordare una data diversa.

Comma 5 – L'assemblea può essere svolta una volta al mese; potrà avere più di una convocazione quando a causa di motivi organizzativi non sarà presente l'intera scolarità in prima convocazione. All'interno dello stesso anno scolastico non potranno essere convocate più di quattro Assemblee che richiedano la partecipazione di esperti esterni alla scuola; le altre assemblee che avranno luogo durante l'anno potranno servirsi esclusivamente di esperti interni alla scuola, studenti o docenti che siano, come previsto dal comma 6, art.13, D.P.R. 297/94.

Comma 6 – L'Assemblea non può essere convocata negli ultimi 30 giorni dell'anno scolastico.

Comma 7 - La partecipazione all'Assemblea è facoltativa: gli studenti che non desiderano partecipare devono rimanere nelle classi assegnate. In queste classi non verrà svolta attività curricolare legata al programma. L'assemblea si effettua con un minimo di adesione del 55% degli Studenti.

Comma 8 – Tutte le assemblee studentesche svolte durante l'anno scolastico sono da considerarsi parte integrante dei duecento giorni effettivi di lezione obbligatori da svolgersi durante l'anno.

Comma 9 – Durante lo svolgimento dell'assemblea nessuno studente potrà abbandonarla prima del suo termine fatta eccezione per chi fosse autorizzato da un genitore, previa esibizione dell'autorizzazione al docente responsabile dell'assemblea. Durante la giornata in cui si svolgerà l'assemblea di cinque ore, gli studenti che in quella mattinata avessero solo quattro ore di lezione sono comunque tenuti a rimanere fino al termine dell'assemblea; Gli studenti che in quella mattinata avessero sei ore di lezione sono autorizzati a lasciare l'Istituto al termine dell'Assemblea.

Comma 10 – Se si rende necessario sostenere delle spese organizzative, in relazione ad eventuali compensi ad esperti e in merito all'affitto di luoghi esterni dall'istituto, gli studenti possono autotassarsi per la somma necessaria.

Comma 11 – I rappresentanti di ogni classe dovranno impegnarsi a compilare un elenco dei partecipanti con firma degli stessi, affinché in fase di pagamento gli studenti che hanno precedentemente deciso di aderire, dovranno pagare la quota prestabilita e i moderatori verificarne l'effettivo pagamento.

Articolo 3 – MODERATORI

Comma 1 – I moderatori vengono eletti annualmente secondo le seguenti modalità: durante l'assemblea di presentazione delle liste della consulta e del Consiglio di Istituto, i candidati alla carica di moderatore possono presentarsi ed esporre alla platea i loro programmi. In un giorno successivo l'assemblea, in data da concordarsi, si svolgeranno le votazioni mediante un'apposita scheda. Le schede verranno raccolte in un'urna e lo spoglio verrà effettuato in presenza di studenti non candidati ad alcuna carica.

Il periodo che intercorre tra la data di apertura alle candidature e il giorno delle elezioni è denominato di "campagna elettorale" ed ogni studente candidato potrà intraprendere iniziative, previo consenso del Dirigente Scolastico, per pubblicizzare la sua candidatura.

Comma 2 – I moderatori hanno la funzione di raccordo tra i Rappresentanti di Istituto e i gruppi di classe al fine di ottimizzare i tempi di organizzazione dell'assemblea.

I Rappresentanti di Istituto hanno il compito di assegnare ai moderatori le classi alle quali dovranno riferire comunicazioni inerenti alle assemblee di Istituto; inoltre i moderatori sono tenuti a sottoporre le classi ai moduli di adesione alle assemblee e successivamente a raccogliere l'eventuale quota, precedentemente stabilita in comitato studentesco, di partecipazione all'assemblea.

Comma 3 – I moderatori hanno il diritto di partecipare ai comitati studenteschi.